

N. 6-2022

DELEGATO INARCASSA PROV. DI MACERATA  
DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
VIA VENIERI N. 1 62019 RECANATI (MC)  
TEL/FAX 071981237 E-MAIL: [m.brodolini@libero.it](mailto:m.brodolini@libero.it)

- Workshop del 28.11.2022
  - Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30/11/2022
    - Relazione del Presidente di Inarcassa
    - Relazione del Presidente della Fondazione Inarcassa
    - Bilancio di previsione
  - Rassegna stampa della Fondazione Inarcassa
- 

- Workshop del 28.11.2022

Il Workshop annunciato aveva, tra l'altro, l'argomento "*Gli investimenti sul sistema bancario italiano nel patrimonio di Inarcassa: gli strumenti e le recenti strategie gestionali*" ma a sorpresa è comparso personalmente l'Amministratore Delegato del MontePaschi di Siena.

Il Presidente Santoro ha spiegato che, ipotizzando che l'A.D. di MPS, oberato di lavoro, avrebbe prevedibilmente declinato l'invito, aveva predisposto una scaletta diversa, ma quando prima del Workshop, ha avuto la conferma della presenza di Luigi Lovaglio, tutto è stato rivisto e modificato.

Per conoscere un pò Luigi Lovaglio ecco un link  
<https://www.gruppompis.it/static/upload/luigi/luigi-lovaglio.pdf>

L'A.D. di MPS ha chiarito molto bene il suo ruolo, la sua visione ed i prevedibili sviluppi futuri per **MPS**, illustrando il **Piano Industriale sulla cui base è stato chiesto l'aumento di capitale**, piano che ha avuto un grande successo anche per l'adesione di molti privati, e non solo, come successo in passato, contributi statali essenzialmente destinati al salvataggio (quando non c'è un vero e proprio piano industriale).

Per me è impossibile riferire la miriade di sfaccettature illustrate, riferisco solo le voci più importanti:

- esodo volontario di oltre 4.000 dipendenti principalmente per pensionamento anticipato che tantissimi dipendenti hanno accettato volentieri (i motivi sono facilmente intuibili);
- il 20% in meno di dipendenti diminuisce le spese gestionali del 20% circa con un effetto benefico sul bilancio, senza incidere significativamente sulle operazioni (restano in forza circa 16.000 dipendenti);
- le perdite accumulate nel tempo da MPS, ed il conseguente credito fiscale, permetterà per vari anni di avere utili a tassazione zero, consentendo anche azioni in abbinamento con altre banche che invece dovrebbero pagare tassazioni sugli utili, quindi rapido recupero fiscale;
- quanto detto (ed altro che non riesco a sintetizzare) consentirà di avere utili e dividendi già dal 2023, fatto che ha attratto capitali sufficienti al ri-finanziamento.

Il Presidente Santoro ha detto che nel 2017 vi era stata una analoga operazione di aumento di capitale (tra l'altro con importi da versare sul fondo Atlante e non direttamente a MPS) non supportata da un adeguato piano industriale, ed Inarcassa si era guardata bene da tale investimento, ritenendolo eccessivamente rischioso, nonostante le sollecitazioni di politici vari. Un pò come successo con il salvataggio di Alitalia, senza un reale piano industriale, investimento (anche qui c'era il fondo Quattro R, fondo appositamente costituito) sollecitato da un governo di diverso colore, ed ancora una volta Inarcassa ritenne tale investimento eccessivamente rischioso.

Certo, investimenti a rischio zero non esistono, ma il piano industriale è piaciuto al CDA, e, ben sapendo che gli iscritti non avrebbero gradito l'investimento su MPS,

considerato un vero e proprio buco nero nel panorama economico, ha deciso di **investire 20 milioni di €** (senza alcuna sollecitazione politica) fermo restando le azioni già presenti in portafoglio.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30/11/2022  
Relazione del Presidente di Inarcassa

Premetto che, come di consueto dall'avvento del Covid -19, ero collegato da remoto, ma questa volta ho avuto vari problemi di collegamento (salti di tensione nella rete pubblica o addirittura sospensioni dell'erogazione di elettricità) per cui certamente riferisco in maniera lacunosa.

Relazione del Presidente di Inarcassa

109.144.957 € e la diminuzione dei debiti degli iscritti per l'intensa attività di recupero. Anche i ministeri, nell'approvare il bilancio Inarcassa 2021, si sono rallegrati per il risultato suddetto.

Pur rispettandolo Inarcassa presumibilmente impugnerà il Decreto (D.L 9 giugno 2021, n. 807-quater.  
*... I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113)* che consente ai dipendenti impiegati nelle amministrazioni pubbliche assunti, per le esigenze del PNRR di restare iscritti alle proprie casse professionali  
(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 2 settembre 2022 pubblicato il 2 novembre 2022) ecco il link

<https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=5502&provenienza=home>

questo non per motivi economici (in Inarcassa il fenomeno in pratica non esiste) ma in quanto potenzialmente stravolgerebbe il principio di autonomia delle casse.

Peraltro vi è un chiaro contrasto con lo statuto di Inarcassa art. 7 comma 2 punto b)

#### **Art. 7 - Iscrizione ad INARCASSA**

7.1 ...

7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad INARCASSA il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

a) iscritti all'Albo ...

b) **non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;**

c) **in possesso di partita I.V.A.**

**E' evidente che i dipendenti da altro ente**, estromessi con Legge 3 gennaio 1981 n. 6 e s.m. e i., con tale nuova normativa, **potrebbero rientrare in Inarcassa** indipendentemente dalla volontà di Inarcassa stessa

Dichiarato lo stato di emergenza nelle provincie di **Ancona e Pesaro-Urbino** per i recenti fenomeni meteorologici, con conseguenti provvedimenti che Inarcassa, come di consueto, prenderà a favore degli iscritti.

**Acquisti, da parte della Cassa Geometri, crediti** da superbonus ed altri bonus edilizi **per 10 milioni di €** dalla Banca Popolare di Sondrio

Dapprima rimando a quanto detto nel numero 5/2022 nella relazione del Presidente di Inarcassa ing. Fietta.

Ora il Presidente Santoro ha specificato che l'acquisto di tali crediti riguarda un pacchetto indifferenziato di crediti non solo di geometri, ma anche di ingegneri ed architetti, di geologi, commercialisti, avvocati ed anche general contractors, imprese, società, persone etc.

Si è quindi liberata la Banca Popolare di Sondrio di debiti per 10 milioni, e BPS può ora acquistare nuovamente crediti da superbond o bonus per 10 milioni (lo ha già fatto) ed un delegato ha specificato che in pochi giorni l'operazione si è conclusa.

I geometri hanno impegnato la Banca a riacquistare crediti di geometri già giacenti nei loro cassetti fiscali.

Inarcassa in effetti si era mossa per prima ed aveva ricevuto dalla Banca Popolare di Sondrio, ed anche da altre banche, analoga proposta, ma il CDA aveva già deliberato che l'acquisto dei crediti non deve essere di un pacchetto indifferenziato, ma di crediti di soli architetti ed ingegneri iscritti ad Inarcassa.

Immobilizzare 800 milioni (questa è la cifra ipotizzata) per un certo periodo di tempo è ovvio che ha un costo, ed Inarcassa intende sostenerlo solo se questo va a beneficio di ingegneri ed architetti, non se ne beneficiano tutti indistintamente.

Tra l'altro esiste sempre la possibilità che il credito acquistato sia inesigibile per irregolarità, nonostante il controllo della banca ed Inarcassa non vuole correre tale rischio verso una pluralità di soggetti, ma lo vuole correre solo a favore di iscritti ad Inarcassa.

Da più parti si dice che non c'è alcun rischio, che c'è la possibilità di sostituire i crediti avariati, che c'è la garanzia statale etc. etc. quindi avanti con l'acquisto, ma allora perché le banche non acquistano più tali crediti, dato che per loro si avrebbero solo utili?

E' un'operazione veramente garantita al 100%?

L'immobilizzo di grandi capitali è veramente conveniente?

Inarcassa è invece indirizzata ad un bando (seconda metà di dicembre) in cui coinvolgere più banche mirando ad acquistare e finanziare solo crediti di ingegneri ed architetti, ed in tal caso potrebbe mettere in campo somme veramente importanti. Comunque si intende agire rapidamente in quanto i cassetti fiscali di ingegneri ed architetti sono pieni di crediti al momento non esigibili, e questo è indirettamente un danno anche per Inarcassa.

**Vi terrò informati.**

Finanziamenti a tasso zero:

delle oltre 24.000 domande ne sono state soddisfatte circa il 78% per un importo di 440 milioni di €, e già si hanno dei rientri, sinora senza note negative, al momento tutto OK.

Gran parte della relazione del Presidente di Inarcassa, nonché delle risposte fornite a seguito di interventi di vari Delegati, ha riguardato il Monte Paschi di Siena e l'investimento di 20 milioni di € effettuato.

In merito ho già riferito e non voglio ripetermi. Tante le critiche ma il Presidente ha ben chiarito che si tratta di una operazione come tante altre, tendente ad allineare gli investimenti nel settore bancario con l'Asset Allocation già deliberata dal CND; ad esempio si è incrementato l'investimento su Banca D'Italia (credo si sia arrivati a 370 milioni di €, ma questo lo ho trovato su internet, non sui miei appunti) ed anche su altre banche.

La bontà o meno dell'investimento si dovrebbe vedere già nel giro di pochi anni, e le recenti perdite del titolo danno poche indicazioni sul valore a medio lungo termine, comunque il rating di Monte Paschi di Siena è in miglioramento, ecco il link

<https://www.firenzepost.it/2022/11/25/fitch-monte-paschi-rating-migliora-a-b-e-outlook-a-stabile>

Comunque MPS, secondo la Banca d'Italia, è tra le quattro maggiori banche in Italia per il 2023, le altre sono Intesasanpaolo, Unicredit, Banco BPM. Ognuna di queste banche dovrà avere una riserva di capitale di almeno l'1% delle proprie esposizioni per Intesasanpaolo, almeno lo 0,75% per Unicredit, almeno lo 0,25% sia per Banco BPM che per MPS.

Il Presidente ha inoltre ricordato le azioni della Lehman Brothers che Inarcassa non ha mai ceduto sinché non ha avuto occasione di rivenderle traendone un utile.

---

- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30/11/2022  
Relazione del Presidente della Fondazione Inarcassa

**L'Equo compenso riparte con una corsia preferenziale**, vi sono 4 disegni di legge, di cui uno a firma Meloni.

Il supporto politico non dovrebbe venir meno anche se tanti sono gli emendamenti proposti.

#### **Codice dei contratti.**

Molte le slide Presidente della Fondazione Inarcassa cui faccio riferimento (l'audio andava e veniva) molte anche le questioni aperte su cui si dovrà discutere, ne cito alcune: si prevedono **2 livelli di progettazione**, l'affidamento diretto per SIA sino a 139.000 €, **l'innalzamento dell'importo per sostituire il Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione**.

Vi è poca chiarezza su eventuali prestazioni gratuite.

Sentenze della Corte di Cassazione che stabilisce che non esiste garanzia, da parte dello Stato, su crediti detenuti, anche in buona fede, se tali crediti vengono sequestrati, un pò come se chi acquista in buona fede un'auto rubata, viene privato dell'auto ed il credito non ha garanzie, quindi rischi sull'acquisto dei crediti, anche se si è in buona fede.

**Quinta giornata nazionale della prevenzione sismica il 13 dicembre** (Roma palazzo Ferrajoli). Ecco il link per maggiori dettagli  
<https://fondazionearching.it/it/node/3772>

Continua l'azione contro il doppio lavoro specie nelle Pubbliche Amministrazioni.

- Comitato Nazionale dei Delegati del 29-30/11/2022

#### **Bilancio di previsione 2023**

Lascio la parola ai numeri (**voci in migliaia di €** se non specificato diversamente)

#### **SALDO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE**

	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PRECONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
SALDO GESTIONE PREVIDENZ.	406.324	337.589	409.028	410.235
SALDO GESTIONE PATRIMONIO	376.481	183.905	-165.051	284.364
SALDO GESTIONE OPERATIVA	-25.842	-32.022	-31.075	-34.373
ALTRI PROVENTI E COSTI	3.741	-13.652	-2.671	-14.153
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	760.705	475.820	210.232	<b>646.073</b>

si ha un avanzo economico in buona ripresa rispetto al 2022 anche se non si è ai livelli del 2021.

#### **DINAMICA DEGLI ISCRITTI, 2019-2023** (consistenze, distribuzione per titolo e var. % annue)

Anno	Iscritti attivi e pensionati contribuenti Totale Ingegneri Architetti			Composizione %per titolo e tipologia di iscrizione				Iscritti Attivi	Pensionati contribuenti
				Ingegneri		Architetti			
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.					
2019	168.501	79.767	88.734	40,2	7,2	31,9	20,8	91,3	8,7
2020	168.981	80.189	88.792	40,2	7,2	31,9	20,7	90,7	9,3
2021	173.957	82.219	91.738	39,8	7,4	31,6	21,1	90,6	9,4
2022	176.800	83.300	93.500	39,6	7,5	31,5	21,4	90,4	9,6
<b>2023</b>	177.500	83.500	94.000	39,4	7,6	31,5	21,5	90,2	9,8

iscritti **in chiara crescita, più gli architetti degli ingegneri**, aumento delle quote femminili e dei

pensionati “attivi”

### PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER TIPOLOGIA, 2021-2023

	<b>Consuntivo 2021</b>	<b>Preconsuntivo 2022</b>	<b>Bilancio di pr. 2023</b>
	Numero	Numero	Numero
Vecchiaia	21.546	23.050	24.833
di cui PVU	<b>16.389</b>	<b>18.165</b>	<b>20.220</b>
anticipate	<b>7.917</b>	<b>8.552</b>	<b>9.257</b>
ordinarie	4.501	5.047	5.693
posticipate pro-rata	489	531	573
posticipate contrib.	3.482	4.035	4.697
Anzianità	1.949	1.924	1.899
Invalidità	700	758	804
Inabilità	208	209	212
Superstiti	2.403	2.477	2.556
Reversibilità	4.616	4.776	4.962
<b>SUBTOTALE</b>	<b>31.422</b>	<b>33.194</b>	<b>35.266</b>
Pensioni da Totalizz.	1.731	1.859	1.989
Pensioni Contributive	6.137	6.089	6.037
Pensioni in Cumulo	1.702	2.219	2.793
<b>TOT. PENSIONI</b>	<b>40.992</b>	<b>43.361</b>	<b>46.085</b>

si rinvia all'analogha tabella dello scorso anno (n.7/2021) per il confronto puntuale, qui riporto solo il totale finale per il confronto, e si vede, come ampiamente previsto, il continuo aumento delle pensioni, infatti le pensioni erano molto meno numerose

<b>Consuntivo 2020</b>	<b>Preconsuntivo 2021</b>	<b>Bilancio di pr. 2022</b>
<b>38.714</b>	<b>41.190</b>	<b>43.833</b>

A gennaio 2023 le pensioni saranno rivalutate del 4,5%, rispetto allo 0,2% di gennaio 2022; per le pensioni contributive o assimilabili la rivalutazione sarà poco meno del 2% a causa del differente meccanismo di calcolo.

Rapporto iscritti-pensionati, e lo riscrivo dal 2000 ad oggi

anno 2000 rapporto 8,3  
anno 2001 rapporto 8,8  
anno 2002 rapporto 9,2  
anno 2003 rapporto 9,6  
anno 2004 rapporto 10,1  
anno 2005 rapporto 10,7  
anno 2006 rapporto 11,1  
anno 2007 rapporto 11,3 (massimo storico)  
anno 2008 rapporto 10,9  
anno 2009 rapporto 10,1  
anno 2010 rapporto 9,5  
anno 2011 rapporto 9,0  
anno 2012 rapporto 8,2  
anno 2013 rapporto 7,2  
anno 2014 rapporto 6,5  
anno 2015 rapporto 6,1  
anno 2016 rapporto 5,6  
anno 2017 rapporto 5,3  
anno 2018 rapporto 4,9

anno 2019 rapporto 4,6  
 anno 2020 rapporto 4,4  
**anno 2021 rapporto 4,2 minimo storico**  
 anno 2022 rapporto 4,0 (preventivo)  
 anno 2022 rapporto 4,1 (preconsuntivo)  
 anno 2023 rapporto 3,9

**Tale indicatore perde sempre più significato** in quanto le tipologie di pensioni si sono moltiplicate nel tempo ed oggi si hanno tante pensioni di minimo importo, per cui è meglio prendere come indicatore il rapporto Iscritti/pensionati interi (si escludono le pensioni in totalizzazione, in cumulo, contributive PPC – Prestazioni Previdenziali Contributive – e PVU contributive, per cui la tabella andrebbe più correttamente rappresentata con i valori predetti. In ogni caso comunque tale rapporto continua a scendere.

### **PROVENTI DEL SERVIZIO**

ANNO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PRECONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
Contributi soggettivi	730.118	755.598	793.657	842.405
Contributi integrativi	355.762	367.939	395.327	419.940
Contributi gestioni specifiche	12.903	13.620	11.128	18.313
Altro	.....	.....	.....	.....
<b>Totale entrate</b>	<b>1.268.238</b>	<b>1.239.854</b>	<b>1.302.361</b>	<b>1.373.685</b>

ANNO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PRECONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
Prestazioni istituzionali	816.247	860.268	856.384	926.423
di cui prestaz. previdenziali	784.819	818.362	812.639	882.002
prestazioni assistenziali	29.785	39.606	41.245	41.921
Altro	.....	.....	.....	.....
<b>Sommano</b>	<b>886.971</b>	<b>955.290</b>	<b>933.518</b>	<b>1.019.142</b>

Come previsto all'aumento dei contributi (aumentano +1,6% da preconsuntivo ed aumenteranno gli iscritti, anche se di poco +0,4% di previsione) corrisponde un aumento anche maggiore delle prestazioni (aumento dei pensionati), comunque al momento si è ancora in fase di accumulo, come da tabelle a seguire

**PROVENTI MENO COSTI** 381.267      284.564      368.844      354.543

Altro (proventi finanziari, partecipazioni, interessi, utili/perdite cambi svalutazioni/rivalutazioni etc)	-41.006	-28.000	-232.000	91.000
risultato ante imposte	782.659	492.820	228.302	664.053
<b>imposte</b>	<b>21.954</b>	<b>17.000</b>	<b>18.070</b>	<b>17.980</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>760.705</b>	<b>475.820</b>	<b>210.232</b>	<b>646.073</b>

Al solito quasi 18 milioni (17.980.000 €) vanno al fisco è una vergogna in quanto Inarcassa ha le stesse funzioni dell'INPS, con la differenza che l'INPS è continuamente in passivo ed attinge dalla fiscalità, mentre Inarcassa contribuisce alla fiscalità, concetto paradossale tutto italiano.

**I conti della serva:**

se gli iscritti sono 180.000 (179.800) ed allo stato si versano 18.000.000 € (17.980.000 €) **ogni iscritto ad Inarcassa versa 100 € l'anno non per la sua pensione ma per quella altrui;**  
 se una pensione ammonta a 30.000 € l'anno allora 18.000.000 € / 30.000 = **600 pensioni vanno in**

fumo per la fiscalità!

Sinora i vari governi succedutisi hanno sempre promesso di eliminare, o quanto meno ridurre tale anomalia, senza però intervenire realmente. Vedremo se ancora una volta si proseguirà su questa linea paradossale.

Nel 2023 la pensione di vecchiaia inciderà per il 71,7%, quella di anzianità per l'8,4% ed insieme incideranno per oltre l'80% delle pensioni (80,1%).

Tutte le altre: Pensioni di Invalidità + Inabilità + Superstiti + Reversibilità + Pensioni da Totalizzazione + Pensioni Contributive + Pensioni in Cumulo incideranno per meno del 20% delle pensioni (19,9%).

Mi fermo qui, anche se ci sarebbe tanto da riportare, ma non voglio annoiare (chi è interessato mi contatti senza problemi).

---

- Rassegna stampa della Fondazione Inarcassa

Innanzitutto i complimenti per la rassegna stampa che la Fondazione Inarcassa ci mette quotidianamente a disposizione.

Chi è interessato può consultare tale rassegna, ecco il link <https://fondazioneinarcassa.it/it/blog/rassegna-stampa-quotidiana>

ma se si vuole semplificare ci si può iscrivere per avere, tramite mail, tale rassegna direttamente presso la propria posta senza ulteriori richieste.

Non è la prima volta che però intervengo in senso negativo, ma con spirito costruttivo, su un articolo della rassegna che riporto alla pagina seguente.

Tale articolo è tratto da ILSOLE24ORE, l'esperto risponde, giorno 5 dicembre, pagina 54.

L'articolo, pur tecnicamente perfetto, è però fuorviante nella stragrande maggioranza dei casi in quanto un ingegnere chiede se, svolgendo quale attività prevalente quella di insegnante a tempo pieno ed indeterminato, deve iscriversi alla Gestione Separata INPS (GSINP), senza specificare a quale attività si riferisce.

Se l'ingegnere (o l'architetto) ad esempio nel periodo di agosto, per non più di 30 giorni consecutivi, svolge l'attività di gelataio (senza nessuna attinenza alla sua professione di ingegnere o architetto) con un compenso inferiore a 5.000,00 € l'articolo è perfetto ma, leggendo ed interpretando correntemente, è facile ipotizzare che l'ingegnere che pone la questione si riferisca ad una attività professionale che gli è consentita dall'iscrizione all'Ordine (previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza) con la sua partita IVA, quindi correlata alla sua professione di Ingegnere (o Architetto), e questo cambia radicalmente la risposta ed il tipo di comportamento.

Ecco l'articolo

## L'insegnante e ingegnere deve iscriversi anche alla separata

**Vorrei sapere se un ingegnere iscritto all'albo e titolare di partita Iva, che svolge come attività prevalente quella di insegnante a tempo pieno e indeterminato (per cui gli vengono trattenuti in busta paga i contributi ai fini pensionistici), è obbligato a iscriversi alla gestione separata Inps.**

La risposta è positiva. Infatti, nel caso in cui venga svolto un secondo lavoro occasionale, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, non si possono versare i contributi alla cassa previdenziale di categoria (**Inarcassa**) in quanto l'articolo 7 dello statuto non lo consente. Pertanto si renderà necessaria l'iscrizione alla gestione separata Inps, ex articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, sempre che l'importo percepito per tale attività occasionale sia superiore a 5mila euro l'anno.

Come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 30345/2017, che verteva su una problematica analoga al caso in esame, «con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1° gennaio 1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione».

E' evidente che l'articolo si riferisce alla legge Biagi, ed **il lavoro, per essere occasionale, deve esulare dall'attività del tecnico**, diversamente non si tratta di lavoro occasionale, ma di **lavoro correlato all'iscrizione all'albo degli Ingegneri (o degli Architetti)**, pertanto non occasionale, ma riferibile alle specifiche competenze per cui si è iscritti.

Ad esempio se l'ingegnere progetta e dirige i lavori di una serra con struttura antisismica in acciaio e vetro, o se l'architetto progetta e dirige lavori per l'isolamento termico in un fabbricato protetto dalla Soprintendenza (attività riservata agli architetti) **per un importo parcella di € 3.000 si è chiaramente nel campo professionale dell'iscrizione all'albo**, quindi l'attività non può essere considerata occasionale, anche se saltuaria, anche se l'importo non supera i 5.000 € e se l'impegno complessivo non supera i 30 giorni lavorativi

A più riprese ho trattato l'argomento ma ad evitare rimandi a precedenti notizie e per tagliare la testa al toro riporto il **parere del Ministero delle Finanze** (prot. 4594 del 25.02.2015) fornito a suo tempo ad Inarcassa, su specifica richiesta di Inarcassa stessa, in relazione ad una circolare del CNI che, analogamente all'articolo citato, lasciava dubbi in merito.






Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE  
UFFICIO II - IV - VII



Roma, 25/02/2015

Prot. 4594

All'Inarcassa  
Via Salaria, 229  
00199 Roma

**Oggetto:** prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad Albi – documento del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri (c.r. 448-novembre 2014)

Con la nota n. 13/Pres/2015 del 22 gennaio 2015, è stata trasmessa, per le valutazioni di competenza, la nota n. 448 di novembre 2014 del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito, CNI) concernente l'oggetto, che ritiene contenga una ricostruzione "frutto di una errata sovrapposizione di piani normativi distinti e non coincidenti...(e)...di un ribaltamento della ratio della normativa commentata".

Il documento n. 448 ha operato un approfondimento in ordine alle cosiddette "prestazioni occasionali" rese da professionisti iscritti ad albi professionali e, in particolare, da quei professionisti per i quali **l'attività professionale** rappresenti un *quid pluris* rispetto ad una **primaria attività lavorativa diversa e, tipicamente, legata a rapporti di lavoro subordinato in qualità di dipendenti pubblici o privati**.

Con la suddetta nota n. 13/2015, è stato, in particolare, rilevato che:

- far discendere, da un' "unica risoluzione"<sup>1</sup>, l'estensione della possibilità di svolgere attività professionale senza partita IVA a tutti gli iscritti ad un Albo che siano (anche) lavoratori dipendenti, appare una forzatura priva di base legale;
- è priva di fondamento la ricostruzione della "non abitualità" come "secondarietà" della prestazione professionale";
- l'approccio della normativa è l'opposto, in quanto "un iscritto all'Albo che svolga attività professionale, salva prova contraria circa la mera occasionalità della singola prestazione svolta, è tenuto all'apertura di una partita IVA ed alla obbligatoria fatturazione della prestazione stessa";
- nel caso in cui un professionista, che svolga l'attività professionale a latere di un rapporto di lavoro dipendente, sia messo in grado di avanzare un'offerta economica sulla quale non gravi né l'IVA né il contributo integrativo si produrrebbe un "effetto di dumping".

<sup>1</sup> Agenzia delle entrate, risoluzione n. 42 del 12 marzo 2007.

Al riguardo, occorre dire, in via preliminare, che, con successivo documento n. 31/2015, pubblicato sul sito internet, il CNI ha fornito chiarimenti in merito ai contenuti del documento n. 448, a seguito delle richieste di chiarimento ricevute, e ha precisato che non era **"minimamente intenzione del documento avallare... un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un'attività professionale"**; quindi, la disamina che segue ha tenuto conto dei due documenti in combinato (n. 448/2014 e n. 31/2015).

La nota n. 448 ha inteso ricondurre ad uno schema unitario le diverse normative (civile, fiscale e previdenziale) che regolano la possibilità o meno di effettuare prestazioni d'opera intellettuale sotto forma di prestazioni occasionali, senza la necessità di possedere la partita IVA, da parte degli iscritti ad albi professionali e superando i limiti di tempo e la soglia di compenso indicati dalle norme che regolano le prestazioni occasionali (articolo 61, comma 2, d.Lgs. n. 276/2003).

In particolare, il documento ha segnalato che:

- l'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, definisce le prestazioni occasionali come **"rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro"**; il successivo comma 3 **esclude** dal campo di applicazione **"le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"**;
- l'articolo 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'imponibilità delle operazioni ai fini IVA riporta che **"Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse"**;
- l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 42/E del 12 marzo 2007, ha individuato il trattamento fiscale ai fini IRPEF ed IVA di un medico dipendente di una struttura pubblica che svolge, dietro autorizzazione, attività di lavoro autonomo di consulenza medico legale. Nel caso in specie, l'Agenzia ha affermato che **"qualora l'attività di consulenza abbia finalità assicurative o amministrative, e sia svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, il relativo reddito (ritratto da un'attività tipicamente libero-professionale) dovrà essere assoggettato al regime proprio del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 del Tuir. Risulta pertanto applicabile, in tale caso, la disciplina prevista per i redditi di natura professionale dell'art. 54 del Tuir, che implica, ovviamente, dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, il necessario possesso della partita Iva. Nel caso in cui, invece, l'attività di consulenza medico-legale sia prestata in maniera occasionale i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir, in quanto trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In tale ultima ipotesi, attesa la mancanza di abitualità nell'esercizio dell'attività, le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto soggettivo. Ne deriva che il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell'azienda sanitaria ospedaliera, qualora intenda effettuare solo in via occasionale prestazioni medico-legali in forza di autorizzazioni specifiche dell'ente, non è obbligato all'apertura della partita Iva"**.

In considerazione di quanto sopra esposto, il CNI ha affermato che:

- l'iscrizione ad un albo professionale **non** è condizione sufficiente a ricomprendere la prestazione tra i redditi di lavoro autonomo e per assoggettare gli stessi all'IVA, ma **"può essere ritenuto un idoneo presupposto all'abitualità delle prestazioni"**;

- "bisognerà concretamente **valutare, caso per caso**, se sussistono i requisiti di abitudine ovvero se il professionista abbia compiuto una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo";
- "i limiti previsti dalla normativa fiscale, circa la possibilità per un soggetto iscritto ad un albo professionale, di poter svolgere una **prestazione professionale di natura occasionale** senza che la stessa sia configurabile come reddito di natura professionale, e quindi con la necessità di apertura di una partita IVA", non sono legati alla durata della prestazione o all'ammontare del corrispettivo pattuito, bensì al requisito soggettivo dell'abitudine o meno della prestazione effettuata.

Tra gli ulteriori chiarimenti forniti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all'albo la nota n. 31/2015 ha fornito, in risposta a quesiti, le seguenti indicazioni:

- non è possibile esprimere un parere **sull'abitudine** o meno della prestazione senza considerare **tutti gli elementi e la modalità di svolgimento**. L'attività sarà considerabile occasionale laddove sia riscontrabile l'episodicità (accidentalità) degli incarichi;
- il riferimento alla soglia di € 5.000 previsto per le "collaborazioni occasionali" non trova applicazione per i professionisti iscritti ad un albo; conseguentemente non è l'ammontare della o delle prestazioni ad individuare l'abitudine o meno delle stesse (con il conseguente obbligo di aprire una posizione IVA), ma le modalità di svolgimento;
- sebbene l'attività sia svolta raramente, l'iscrizione **all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio** è inquadrabile tra le attività attraverso le quali il professionista manifesta la propria volontà a ricoprire incarichi in modo ricorrente, **e non in maniera occasionale**.

Tanto premesso, dal punto di vista fiscale e, in particolare, ai fini IVA, si rappresenta che le persone fisiche che svolgono in modo **autonomo e abituale, anche se non esclusivo**, attività artistica o professionale sono soggetti passivi IVA, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 633/1972. Occorre, quindi, verificare, se l'attività esercitata è qualificabile o meno come prestazione artistica o professionale ai fini IVA, ossia:

- se si tratta di un'**attività autonoma**;
- se è svolta come **professione abituale**.

Si ha un'attività di lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente; si tratta, in genere, di attività che vengono poste in essere, ad esempio, sulla base di un contratto d'opera (articoli 2222 e ss. c.c.) o di un contratto di prestazione intellettuale (articoli 2229 e ss. c.c.).

Perché l'attività sia esercitata per professione abituale non è necessario che sia svolta in modo esclusivo, potendo anche coesistere con altre attività, ma **non** deve trattarsi di un'attività **solo occasionale**. L'accertamento del requisito dell'abitudine deve avvenire esaminando la natura e le caratteristiche delle attività esercitate dal soggetto. L'iscrizione ad un albo può essere indicativa dello svolgimento di un'attività professionale e la mancata iscrizione non preclude la soggettività passiva all'imposta.

Ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti che intraprendono **l'esercizio di un'arte o professione** nel territorio dello Stato devono farne dichiarazione all'Agenzia delle entrate che attribuirà al contribuente un numero di **partita IVA**.

Ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha disciplinato le prestazioni occasionali nell'ambito dei redditi diversi che vengono considerati tali se percepiti da soggetti che non svolgono attività di lavoro dipendente, impresa o arti e professioni. L'elencazione dei redditi diversi è contenuta nell'art. 67 del

Tuir e fra le fattispecie individuate vi sono anche le attività di lavoro autonomo e di impresa non esercitate abitualmente (c.d. prestazioni occasionali: art. 67 c. 1, lettere i - l).

Il testo unico delle imposte sui redditi disciplina anche i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir. Tali redditi sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, pur se percepiti in relazione a collaborazioni cosiddette "a progetto" ovvero in relazione a collaborazioni occasionali (rappresentando, infatti, queste ultime mere modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative). In particolare, la citata lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR prevede due diverse tipologie di redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative:

- redditi derivanti da rapporti "tipici" di collaborazione coordinata e continuativa, tassativamente elencati dalla citata disposizione normativa;
- redditi derivanti da rapporti "atipici" nei quali rientrano quei rapporti aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi e con retribuzione periodica prestabilita;


Proprio in relazione ai cosiddetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa "atipici", la norma prevede, tra l'altro, che ai fini dell'assimilazione è necessario verificare che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nell'oggetto dell'arte o della professione, di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR concernente i redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente atteso che, in tale ultima ipotesi, i relativi proventi saranno attratti nel reddito di lavoro autonomo prodotto dal professionista e determinato ai sensi del successivo articolo 54 del TUIR.

Sul punto, l'amministrazione finanziaria con circolare 67/E del 6 luglio 2001 ha precisato che l'esame diretto a verificare l'eventuale collegamento tra le prestazioni rese e l'oggetto della professione o dell'arte esercitata deve essere operato sia con riferimento ai rapporti "tipici" che a quelli "atipici" e che, in caso di esito positivo, i relativi compensi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale. Con la medesima circolare, è stato chiarito, altresì, che al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare, tra l'altro, se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. L'Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare l'argomento nelle circolari 105/E del 12 dicembre 2001 e 56/E del 27 febbraio 2002 con le quali, pur se con particolare attenzione agli incarichi di amministratore, revisore o sindaco di società, ha, in buona sostanza, confermato gli orientamenti esposti nella precedente pronuncia.

Il documento redatto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri prende in considerazione la diversa ipotesi di un soggetto iscritto in un albo professionale, contestualmente titolare di un rapporto di lavoro dipendente, al quale si garantisce la possibilità di svolgere, senza obbligo di apertura di partita IVA, collaborazioni impropriamente definite come "occasionalì" atteso che per le medesime, dal punto di vista fiscale, non è richiesto né il rispetto del limite di durata massimo, pari a 30 giorni, né il limite di compensi percepibili nell'anno solare, pari a 5000 euro. Si fa presente che, nel caso rappresentato, qualora l'attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sarebbero considerati quali redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina.



IL DIRETTORE  
Paolo Puglisi



La risposta è chiara e non necessita di commenti, vale comunque la pena di sintetizzare che, per i dipendenti da altro ente

- se la prestazione riguarda una prestazione correlata all'attività per cui si è iscritti all'albo occorre avere partita IVA e, in assenza, occorre richiederla all'Agenzia (indipendentemente dal fatto che si potrebbe essere in un regime fiscale particolare esente dall'applicazione dell'IVA),
- la prestazione va fatturata indipendentemente dall'importo (con o senza l'applicazione dell'IVA a seconda del regime fiscale) aggiungendo facoltativamente il riaddebito previdenziale INPS (4%, se non lo si aggiunge si perde) ed aggiungendo obbligatoriamente il contributo integrativo Inarcassa del 4% (che va sulla somma imponibile più eventualmente l'addebito previdenziale INPS predetto); se il contributo integrativo Inarcassa del 4% non è evidenziato in fattura, tale importo è comunque dovuto ad Inarcassa (entro agosto dell'anno successivo), come è dovuta la dichiarazione annuale (entro ottobre dell'anno successivo anche a valori nulli – zero incassi e 4% = zero, altrimenti prima o poi arriva la sanzione),
- fiscalmente si ricadrà nella Gestione Separata INPS.

Aggiungo che, se la prestazione è veramente occasionale, oggi come oggi il datore di tale lavoro occasionale, se imprenditore o assimilabile, deve preventivamente comunicare il lavoro occasionale in quanto tale, e per brevità rimando ad un articolo, ecco il link

[https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/31791-comunicazione-lavoro-occasionale-le-regole-e-le-faq-aggiornate.html?smclient=b5a2a4fe-2e05-4563-a194-fb355c4ec0be&utm\\_campaign=RL&utm\\_medium=email\\_mn\\_fet&utm\\_source=Rassegna+Lavoro&utm\\_content=RL+2022-03-07](https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/31791-comunicazione-lavoro-occasionale-le-regole-e-le-faq-aggiornate.html?smclient=b5a2a4fe-2e05-4563-a194-fb355c4ec0be&utm_campaign=RL&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+Lavoro&utm_content=RL+2022-03-07)

---

Alla prossima, prevedibilmente a marzo dopo il CND o prima per rammentare adempimenti in scadenza (31 dicembre eventuale conguaglio in caso di supero dei minimi nel 2021 – estensione volontaria della polizza presso la Reale Mutua, eventualmente anche ai familiari – in genere fine febbraio, ...) ora vi auguro un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo.

DOTT. ING. BRODOLINI MARIO-FRANCESCO  
DELEGATO INARCASSA PER LA PROV. DI MACERATA

N.B. l'articolo riflette la sola opinione dell'autore, non di Inarcassa o altri, a meno che non siano espressamente citati.

Gli articoli precedenti sono (in ordine cronologico) all'indirizzo

<https://macerata.ordingegneri.it/professione/inarcassa/comunicati-delegato-inarcassa/>

Se il collegamento diretto non funziona copiare ed incollare l'indirizzo sul browser.